

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 598 DEL 8 APRILE 2016

APPRENDISTATO
PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Linee guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi

(art. 43 – D.Lgs. n. 81/2015 – Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015)

art. 1 finalità

1. Le presenti Linee Guida disciplinano gli standard e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi riferiti al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nell'ambito del sistema duale ai sensi:

- degli articoli 43 e 46 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 46 del D.Lgs n. 81/2015, con il quale sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del D.Lgs n. 226/2005.

art. 2 principi generali

1. La disciplina di cui alle presenti Linee guida si informa ai seguenti principi generali:

- garantire ai lavoratori e alle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato il diritto a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale corrispondenti al Livello 3 e 4 EQF;
- prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all'integrazione dell'esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all'esterno dell'impresa e finalizzate all'acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;
- valorizzare gli apprendimenti derivanti dall'esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione;
- riconoscere ai soggetti formativi di cui all'articolo 3, comma 4, un ruolo di garanzia della conformità dei percorsi formativi attivati nei confronti degli apprendisti rispetto agli standard minimi regionali, nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53);
- favorire l'integrazione dei percorsi formativi rivolti agli apprendisti con l'offerta formativa regionale di istruzione e formazione professionale.

art. 3 caratteristiche, organizzazione didattica e articolazione dei percorsi formativi

1. La Regione promuove la realizzazione di specifici percorsi formativi nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) rivolti a soggetti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 ed in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1, organizzati nel rispetto dei LEP previsti dal D.lgs 226/2005, sono erogati da soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale ed individuati attraverso una procedura di selezione pubblica.

3. L'organizzazione didattica dei percorsi si articola in periodi di "formazione interna" e "formazione esterna" all'impresa, che assumono valore di "apprendimento formale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 13/2013, e si svolgono, rispettivamente, sul luogo di lavoro e presso l'istituzione formativa, integrandosi, ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

4. La durata complessiva del percorso è costituita dalla somma dei periodi di formazione interna ed esterna previsti dai relativi ordinamenti.
5. I percorsi formativi nella loro componente di formazione esterna non possono superare rispettivamente il 60% per il primo e il secondo anno e il 50% per il terzo e il quarto anno della durata prevista dall'ordinamento regionale per i percorsi di leFP
6. I percorsi di formazione interna ed esterna all'impresa devono garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

art. 4 modalità di attuazione dei percorsi formativi

1. I percorsi formativi si realizzano sulla base di quanto previsto dal protocollo sottoscritto dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e redatto sulla base dello schema posto in allegato 1 al Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 e dal Piano formativo individuale redatto sulla base dello schema posto in allegato 1a al medesimo Decreto.
2. Ai fini dell'attivazione dei percorsi formativi le imprese assumono lavoratori e lavoratrici con riferimento alle qualifiche contrattuali riconducibili al quadro di figure nazionali e profili regionali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per i quali sia disponibile un'offerta formativa pubblica promossa dalla Regione
3. Tenuto conto che la finalità della sperimentazione del sistema duale promossa dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015 concerne anche l'elaborazione di modelli per l'occupazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in sede di prima applicazione i percorsi formativi di cui all'articolo 3 si realizzano con le modalità attuative del progetto sperimentale duale stabilite a livello regionale nell'ambito delle direttive per gestione dei percorsi di leFP.
4. I percorsi formativi sono avviati a partire dal 15 settembre ed entro il 31 dicembre di ogni anno al fine di garantire:
 - Il rispetto dei livelli essenziali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 relativi all'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione;
 - l'organizzazione dei gruppi classe in un quadro di efficientamento della spesa pubblica;
 - un congruo lasso di tempo per il perfezionamento dei contratti di apprendistato.

art. 5 finanziamento delle attività

1. La Regione finanzia con le risorse annualmente stanziare per l'organizzazione e realizzazione dei percorsi di leFP:
 - i percorsi formativi di cui all'articolo 3, relativamente alla formazione esterna;
 - le attività connesse al tutoraggio formativo da parte dei soggetti accreditati di cui all'articolo 3, relativamente alla formazione interna.

art. 6 disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente definito dalle presenti Linee Guida ed in particolare per quanto concerne gli standard formativi dei percorsi, i requisiti dei datori di lavoro, la durata dei contratti di apprendistato, le modalità di redazione del piano formativo individuale, l'articolazione della formazione interna ed esterna, i diritti e doveri degli apprendisti, i compiti dei tutori aziendali e formativi e le modalità di valutazione e certificazione delle competenze si rimanda al citato Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015.

art. 7 entrata in vigore

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE